

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata lede i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non prendendo in considerazione gli studi attesi, riconosciuti come rilevanti ai fini della valutazione delle presunte proprietà PE del BPA, e segnatamente lo studio CLARITY-BPA, non tenendo conto della determinazione di un livello di sicurezza come elemento rilevante per definire il livello equivalente di preoccupazione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata viola gli articoli 59 e 57, lettera f), del regolamento REACH identificando il BPA come sostanza estremamente preoccupante in base ai criteri sanciti dall'articolo 57, lettera f), posto che l'articolo 57, lettera f), comprende solo sostanze che non sono state ancora identificate conformemente all'articolo 57, lettere da a) a e).
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata viola l'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH posto che le sostanze intermedie sono esentate dall'intero Titolo VII ed esulano quindi dall'ambito di applicazione degli articoli 57 e 59 e da quello dell'autorizzazione.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata lede il principio di proporzionalità, posto che l'inclusione del BPA nell'elenco delle sostanze candidate, quando non si tratta di una sostanza intermedia, eccede i limiti di quanto appropriato e necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e non costituisce la misura meno gravosa alla quale l'Agenza poteva ricorrere.

**Ricorso proposto il 20 settembre 2017 — Policlínico Centro Médico de Seguros e Medicina
Asturiana/Commissione e CRU**

(Causa T-637/17)

(2017/C 382/68)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Policlínico Centro Médico de Seguros, SA (Oviedo, Spagna) e Medicina Asturiana, SA (Oviedo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (SRB/EES/2017/08) del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;
- annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;
- se del caso, dichiarare inapplicabili gli articoli 15, 18, 20, 21, 22 e/o 24 del regolamento 806/2014, ai sensi dell'articolo 277 TFUE; e
- condannare il Comitato e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — *Helibética/Commissione e CRU*

(Causa T-638/17)

(2017/C 382/69)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: *Helibética, SL* (Alicante, Spagna) (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SRB/EES/2017/08 del Comitato di risoluzione unico del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A.;
- annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A.;
- se del caso, dichiarare inapplicabili gli articoli 15, 18, 20, 21, 22 e/o 24 del regolamento 806/2014, ai sensi dell'articolo 277 TFUE; e
- condannare il Comitato e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.
